

**DELIBERAZIONE 2 FEBBRAIO 2012
20/2012/R/GAS**

**DISPOSIZIONI PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO VIRTUALE, DI CUI ALL'ARTICOLO 9
DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, PER L'ANNO TERMICO DELLO
STOCCAGGIO 2012 – 2013**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 febbraio 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo n. 130/10);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 5 novembre 2010, ARG/gas 193/10, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 193/10);
- la deliberazione dell'Autorità 17 febbraio 2011, ARG/gas 13/11 come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2011, ARG/gas 40/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 40/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2011, ARG/gas 50/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 50/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 79/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 79/11);
- la comunicazione del GSE, prot. Autorità n. 33890 del 28 dicembre 2011, recante la proposta di regolamento delle procedure di asta competitiva per la cessione al mercato di servizi di stoccaggio di gas naturale ai sensi del decreto legislativo n. 130/11 (di seguito: comunicazione del 28 dicembre);
- la comunicazione del GSE, prot. Autorità n. 1374 del 18 gennaio 2012 recante una proposta di modifica dei termini di cui all'articolo 3.1 del Regolamento delle procedure concorrenziali per la selezione degli stocicatori virtuali per l'anno stoccaggio 2012 – 2013 di cui all'art. 8 della delibera ARG/gas 193/10 (di seguito: comunicazione del 18 gennaio)
- le Disposizioni Tecniche di Funzionamento pubblicate dal GSE in data 13 gennaio 2012 recanti "Modalità e condizioni tecnico – operative per lo

stoccaggio virtuale del gas – stoccatore virtuali” (di seguito: DTF del 13 gennaio).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo n. 130/10 introduce misure per la maggior concorrenzialità del mercato all'ingrosso del gas naturale che comprendono anche interventi a favore del potenziamento delle infrastrutture di stoccaggio ed il trasferimento dei relativi benefici ai clienti finali;
- in attuazione delle misure di cui al decreto legislativo n. 130/10, tra gli adempimenti dell'Autorità rientrano:
 - la definizione del corrispettivo massimo offerto dalla società Eni S.p.A., in qualità di soggetto aderente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del suddetto decreto, nell'ambito delle procedure concorrenziali per l'approvvigionamento dei servizi previsti al comma 2 dell'articolo 9 (di seguito: servizio di stoccaggio virtuale);
 - l'approvazione del regolamento relativo alle procedure di cui al precedente alinea;
 - l'approvazione del contratto tra il GSE e il soggetto investitore, per l'erogazione delle misure transitorie di cui agli articoli 9 e 10 (di seguito: misure transitorie).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

con riferimento alla definizione del corrispettivo massimo offerto dalla società Eni S.p.A. nell'ambito delle procedure concorrenziali per l'approvvigionamento del servizio di stoccaggio virtuale

- l'Autorità è intervenuta con la deliberazione ARG/gas 193/10 prevedendo:
 - ai commi 4.2 e 4.3, che i mercati esteri rilevanti ai fini del servizio di stoccaggio virtuale sono l'*hub* virtuale *Title Transfer Facility* e l'*hub* fisico di *Zeebrugge*;
 - al comma 5.2, che il valore del corrispettivo c_{mkt} , determinato dall'Autorità in relazione ai costi medi efficienti per il trasporto del gas consegnato in ciascuno dei mercati esteri di cui al precedente alinea fino al PSV, è pari a:
 - a. 2,6 €/MWh per il gas consegnato all'*hub* virtuale *Title Transfer Facility*;
 - b. 2,8 €/MWh per il gas consegnato all'*hub* fisico di *Zeebrugge*;
 - al comma 8.1, che il GSE organizza entro il 1 aprile 2011 e, successivamente, il 28 febbraio di ciascun anno le procedure concorrenziali per la selezione degli stoccatore virtuali relative all'anno stoccaggio successivo;
 - al comma 9.1, che ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 130/10, il soggetto che aderisce alle misure di cui al medesimo comma è tenuto, con riferimento a ciascun anno stoccaggio, a partecipare alle procedure concorrenziali di cui ai precedenti alinea ed a presentare offerte:
 - a. per quantità almeno pari al 50% delle quantità che il GSE deve complessivamente approvvigionare per detto anno stoccaggio;

- b. che presentino corrispettivi, espressi in €/MWh/giorno non superiori alla somma de:
 - i. il valore medio, determinato dall’Autorità prima dell’avvio della corrispondente procedura concorrenziale, della differenza tra le quotazioni, riferite a ciascuno dei mercati esteri summenzionati, dei prodotti a termine con consegna costante nel periodo ottobre – marzo e quelle con consegna costante nel periodo aprile – settembre dell’anno stoccaggio successivo;
 - ii. il valore assunto dal corrispettivo c_{mkt} , riferito al mercato estero cui il prodotto oggetto di approvvigionamento da parte del GSE si riferisce;
- nell’ultimo anno non si sono verificati cambiamenti nel mercato nazionale ed internazionale tali da giustificare una modifica dell’elenco dei mercati esteri precedentemente menzionati.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

con riferimento al regolamento relativo alle procedure concorrenziali per l’approvvigionamento del servizio di stoccaggio virtuale

- l’Autorità è intervenuta con la deliberazione ARG/gas 193/10 prevedendo:
 - al comma 8.2, che il GSE predispone il regolamento e lo invia all’Autorità per l’approvazione, unitamente allo standard del contratto, entro il 7 marzo 2011, con riferimento alle procedure concorrenziali relative all’anno stoccaggio aprile 2011 – marzo 2012, e, in caso di modifiche al regolamento precedentemente approvato, entro il 20 dicembre dell’anno precedente all’anno stoccaggio cui le procedure concorsuali disciplinate dal regolamento oggetto di modifica si riferiscono.
- la deliberazione ARG/gas 79/11, ha approvato, con alcune prescrizioni di modifica, ai sensi del comma 8.2 della deliberazione ARG/gas 193/10, il sopraccitato regolamento;
- il GSE ha pubblicato sul proprio sito internet il regolamento approvato con le prescrizioni di cui al punto precedente, nonché le DTF 13 gennaio; e che, sulla base di tali documenti:
 - le offerte, la cui presentazione quest’anno è prevista in data 16 febbraio 2012, hanno valore di proposta irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c., sino al 30 giugno 2012;
 - entro il 24 febbraio il GSE comunicherà agli stoccatore virtuali selezionati gli abbinamenti;
 - entro l’1 marzo 2012 gli stoccatore virtuali sono tenuti, tra l’altro, a sottoscrivere il contratto di stoccaggio virtuale;
- il GSE ha informato gli uffici dell’Autorità, con la comunicazione del 18 gennaio:
 - delle criticità sollevate da numerosi operatori connesse a detto termine del 30 giugno; e che, in particolare, tale previsione genera, in capo al soggetto partecipante, un elevato “rischio di mercato” legato alla notevole durata del periodo di validità dell’offerta, che potrebbe tradursi in un aumento dei prezzi offerti;

- dell'opportunità di venire incontro alle richieste degli operatori pervenute in materia, anticipando il termine del 30 giugno previsto nel Regolamento al 30 marzo 2012;
- l'anticipazione del termine del 30 giugno consente di contenere l'onere complessivo, obiettivo previsto all'art. 9.3 del decreto legislativo n. 130/10, altrimenti verosimilmente maggiorato dal premio per il rischio connesso alla formulazione di offerte irrevocabili fino a tale data;
- un'equilibrata tutela degli interessi dei soggetti partecipanti alle procedure concorrenziali e del GSE è comunque garantita da una scadenza anticipata rispetto al 30 marzo 2012 purché successiva alla stipula del contratto tra gli stoccatore virtuali selezionati e il GSE medesimo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

con riferimento al contratto tra il GSE e il soggetto investitore, per l'erogazione delle misure transitorie

- gli importi a garanzia delle quantità di gas richieste nell'ambito servizio di stoccaggio virtuale sono prestati dai soggetti investitori contestualmente all'invio dell'istanza per misure transitorie fisiche, ovvero entro cinque giorni dalla comunicazione della società Stogit S.p.A. delle capacità non ancora disponibili per l'anno termico dello stoccaggio 2012-2013; e che tali importi sono composti da una quota relativa al servizio di stoccaggio virtuale (di seguito: quota servizi) e da una quota relativa al valore del gas nel prossimo semestre estivo (di seguito: quota valore);
- nel caso in cui lo stoccatore virtuale abbinato rinunci all'esercizio dei diritti e delle prestazioni contrattuali in caso di inadempimento e/o risoluzione del contratto tra il soggetto investitore e il GSE, gli importi a garanzia di cui al precedente punto sono ridotti per un importo pari alla quota valore;
- sono pervenute alcune segnalazioni da parte di soggetti industriali relative all'opportunità, nell'attuale fase di difficile accesso al credito da parte degli istituti finanziari, di rivedere la tempistica con cui le garanzie sono richieste e successivamente adeguate, soprattutto alla luce dell'eventuale riduzione di cui al precedente punto.

RITENUTO OPPORTUNO:

con riferimento

- alla definizione del corrispettivo massimo offerto dalla società Eni S.p.A., nell'ambito delle procedure concorrenziali per l'approvvigionamento del servizio di stoccaggio virtuale, determinare, ai sensi del comma 9.1., lettera a) della deliberazione ARG/gas 193/10, per l'anno termico 2012 – 2013, detto corrispettivo come somma tra il corrispettivo c_{mkt} di cui al comma 5.2, in ciascuno dei mercati esteri di cui ai commi 4.2 e 4.3, della medesima deliberazione, e la differenza tra:
 - la media aritmetica delle quotazioni a termine rilevate nel periodo 1 dicembre 2011 – 31 gennaio 2012 per la consegna del gas nel periodo ottobre 2012 – marzo 2013 all'*hub* virtuale *Title Transfer Facility* e all'*hub* fisico di *Zeebrugge*;

- la media aritmetica delle quotazioni a termine rilevate nel periodo 1 dicembre 2011 – 31 gennaio 2012 per la consegna del gas nel periodo aprile 2012 – settembre 2012 all'*hub* virtuale *Title Transfer Facility* e all'*hub* fisico di *Zeebrugge*;
- al regolamento relativo alle procedure concorrenziali per l'approvvigionamento del servizio di stoccaggio virtuale, approvare, ai sensi del comma 8.2 della deliberazione ARG/gas 193/10, la proposta di modifica trasmessa dal GSE con la comunicazione del 18 gennaio, prevedendo che il termine di validità delle offerte sia fissato non oltre l'8 marzo, in luogo del 30 giugno 2012.
- al contratto tra il GSE e il soggetto investitore, per l'erogazione delle misure transitorie, prevedere, al fine di ridurre le criticità segnalate dai soggetti investitori in merito alla tempistica di presentazione delle garanzie, che contestualmente all'istanza per le misure transitorie fisiche possa essere prestata una garanzia pari alla sola quota servizi, adeguandone eventualmente l'importo totale, comprensivo della quota valore, a valle dell'abbinamento con lo stoccatore virtuale.

DELIBERA

1. di determinare, per l'anno termico 2012 – 2013, il valore di cui al comma 9.1., lettera a) della deliberazione ARG/gas 193/10 pari 4,03 €/MWh;
2. approvare, ai sensi del comma 8.2 della deliberazione ARG/gas 193/10, la proposta di modifica trasmessa dal GSE con la comunicazione del 18 gennaio, prevedendo che il termine di validità delle offerte sia fissato non oltre l'8 marzo, in luogo del 30 giugno 2012;
3. di dare disposizioni al GSE affinché preveda la possibilità per i soggetti investitori di prestare, contestualmente all'istanza per le misure transitorie fisiche, una garanzia di importo pari alla sola quota servizi; e che tale importo sia eventualmente adeguato, a valle dell'abbinamento con lo stoccatore virtuale;
4. di trasmettere il presente provvedimento al GSE e alla società Eni S.p.A.;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

2 febbraio 2012

IL PRESIDENTE:
Guido Bortoni